

Edizione di mercoledì 11 giugno 2014

ENTI NON COMMERCIALI

[5 per mille: conferma dei requisiti entro il 30 giugno](#)

di Carmen Musuraca, Guido Martinelli

PATRIMONIO E TRUST

[Ritenute sui dividendi per il primo anno del trust?](#)

di Ennio Vial, Vita Pozzi

ACCERTAMENTO

[Toc! toc! C'è qualcuno?](#)

di Giovanni Valcarenghi, Paolo Noventa

ACCERTAMENTO

[Prima casa "variabile" tra Iva e registro](#)

di Sandro Cerato

CONTROLLO

[Dall'Europa piccoli passi per la revisione legale nelle imprese minori, e sempre grande attenzione all'indipendenza. Dir. 2014/56/UE](#)

di Claudio Ceradini

SOLUZIONI TECNOLOGICHE

[Internet delle cose, una guerra all'ultima app. Il campo di battaglia? Casa nostra](#)

di Teamsystem.com

ENTI NON COMMERCIALI

5 per mille: conferma dei requisiti entro il 30 giugno

di Carmen Musuraca, Guido Martinelli

Si avvicina la **seconda importante scadenza** per tutti coloro che hanno presentato domanda per **l'iscrizione negli elenchi dei soggetti beneficiari del 5 per mille 2014**.

Come chiarito **dall'Agenzia delle Entrate nella circolare n. 7/E del 20 marzo 2014**, infatti, dopo aver completato la procedura di invio telematico della domanda di ammissione al riparto, che andava trasmessa all'amministrazione finanziaria a partire dal 21 marzo scorso fino al 7 maggio, i soggetti che sono stati a seguito di ciò inseriti negli elenchi provvisori dei beneficiari (ancora disponibile per la consultazione nella specifica sezione dedicata del sito www.agenziaentrate.it) dovranno porre in essere l'ultimo decisivo adempimento relativo **alla trasmissione della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà**.

I legali rappresentanti degli enti iscritti nell'elenco pubblicato devono spedire **entro il 30 giugno 2014**, tramite **raccomandata con ricevuta di ritorno**, alla **Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate nel cui ambito si trova il domicilio fiscale dell'ente** tenendo conto della sua sede legale, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'articolo 45 del DPR n. 445 del 2000 alla quale andrà **necessariamente allegata una copia fotostatica non autenticata del documento d'identità del rappresentante legale che sottoscrive la dichiarazione**.

Il suddetto documento ha la funzione di attestare sussistenza e la persistenza dei requisiti che danno diritto all'iscrizione negli elenchi definitivi dei soggetti ai quali può essere donata una quota pari al 5 per mille dell'Irpef 2014 relativa ai redditi conseguiti nel periodo d'imposta 2013.

In alternativa, come si legge sulla pagine istituzionale dell'Agenzia delle Entrate, la dichiarazione sostitutiva può essere **inviata dagli interessati con la propria casella di posta elettronica certificata alla casella PEC delle predette Direzioni Regionali**, riportando nell'oggetto "*dichiarazione sostitutiva 5 per mille 2014*" e allegando copia del modello di dichiarazione, ottenuta mediante scansione dell'originale compilato e sottoscritto dal rappresentante legale, nonché copia del documento di identità.

Per agevolare la compilazione e l'invio della dichiarazione sostitutiva, la procedura telematica mette a disposizione il **modello di dichiarazione sostitutiva parzialmente precompilato** con le informazioni fornite dagli interessati già all'atto dell'iscrizione. Il contribuente deve solo

inserire le informazioni che mancano.

A differenza di tutti gli altri soggetti ammessi al beneficio, **le associazioni sportive dilettantistiche** che hanno presentato la domanda di iscrizione e che sono state inserite negli elenchi provvisori, dovranno trasmettere la dichiarazione sostitutiva e la copia del documento d'identità non all'amministrazione finanziaria bensì **all'ufficio del Coni competente per territorio avendo riguardo alla sede legale dell'ente richiedente.**

L'importanza di questo adempimento è stata di recente anche ribadita dal Consiglio di Stato che ha chiarito che la presentazione **della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà deve essere considerata come condizione necessaria per poter legittimamente partecipare al riparto del beneficio.**

Per coloro che non dovessero provvedere nel termine del 30 giugno 2014, si rammenta che è rimasta **immutata anche per l'esercizio 2014** la possibilità per tutti gli enti destinatari del beneficio, di procedere, **entro il 30 settembre 2014**, alla **regolarizzazione delle domande di iscrizione e/o delle dichiarazioni sostitutive** ai fini dell'ammissione al beneficio.

In particolare, possono regolarizzare la propria posizione:

- i soggetti che non hanno presentato la domanda di iscrizione entro i termini stabiliti;
- i soggetti che hanno omesso di presentare la dichiarazione sostitutiva, entro i termini previsti;
- i soggetti che hanno presentato la dichiarazione sostitutiva nei termini, ma hanno omesso di allegare la copia del documento di identità.

Per la regolarizzazione è necessario:

- essere in possesso dei requisiti per l'ammissione al riparto della quota del cinque per mille alla data originaria di scadenza dei termini di presentazione della domanda di iscrizione;
- presentare la domanda di iscrizione e/o provvedere alla integrazione documentale (dichiarazione sostitutiva e copia del documento d'identità) entro l'anzidetto termine del 30 settembre;
- versare una sanzione di 258 euro.

La sanzione deve essere versata con il Modello F24, indicando il codice tributo 8115 e la regolarizzazione delle domande di iscrizione ovvero della dichiarazione sostitutiva deve essere effettuata con le medesime modalità con le quali doveva essere effettuato l'invio originario. **E' esclusa la possibilità di compensare l'importo della sanzione.**

PATRIMONIO E TRUST

Ritenute sui dividendi per il primo anno del trust?

di **Ennio Vial, Vita Pozzi**

Un aspetto di carattere prettamente operativo attiene all'applicazione delle **ritenute** sui **dividendi** pagati dalle società di capitali al trust assimilato ad un ente non commerciale per il **primo anno di vita del trust**. E', in sostanza, la tipica ipotesi di Trust socio di società di capitali.

L'art. 4 co. 1 lett. q) D.Lgs. n. 344/2003 stabilisce che fino a quando, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), non verrà attuata l'inclusione della legge 7 aprile 2003, n. 80 tra i soggetti passivi dell'imposta sul reddito degli **enti non commerciali** di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), gli **utili percepiti**, anche nell'esercizio di impresa, dagli enti stessi non concorrono alla formazione del reddito imponibile, in quanto **esclusi** nella misura del **95%** del loro ammontare; sull'ammontare imponibile degli utili, in qualunque forma corrisposti nel **primo periodo d'imposta** che inizia a decorrere dal **1 gennaio 2004**, le società operano una **ritenuta** a titolo di acconto su tali **dividendi**.

La norma si presta a due possibili interpretazioni:

- la **ritenuta** va operata **solo** nel **2004**;
- la **ritenuta** va operata nel **primo anno di vita del trust** che ben potrebbe, ovviamente, essere costituito successivamente al 2004.

Il primo chiarimento è intervenuto con la **R.M. n. 85 dell'11 luglio 2005** la quale ha ripreso la disciplina illustrata precisando che a partire dal 2005, venendo meno **la validità temporale** della specifica disposizione recata dall'ultimo periodo **dell'art.4, comma 1, lettera q) del D.Lgs. n. 344 del 2003**, gli utili in questione percepiti dalle **Onlus**, al pari di quelli percepiti dagli altri enti non commerciali, **non subiranno** la **ritenuta** ivi prevista e concorreranno alla formazione della **base imponibile Ires** nella predetta misura del **5%**.

L'intervento ministeriale **non pare risolvere** la questione in modo **decisivo**.

Infatti, l'indicazione "a partire dal 2005" appare **generica** e magari riferita ai soggetti già in essere.

L'applicazione della **ritenuta** rappresenta un **comportamento prudentiale** del contribuente che di fatto anticipa il prelievo nel primo anno di vita del trust quando ovviamente non sono versati acconti sull'IRES dovuta.

Si deve ritenere, tuttavia, che anche la **scelta di non applicare** la ritenuta trovi **vari supporti** che potrebbero anche far venir meno questo approccio di estrema prudenza.

In realtà, la [C.M. 11/E/2012 nella sua versione originaria](#) stabiliva in fondo a pagina 47 che i dividendi e i proventi ad essi assimilati corrisposti agli enti non commerciali, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera q), del decreto legislativo n. 344 del 2003, sono soggetti a ritenuta a titolo di acconto sulla quota imponibile dei dividendi e proventi stessi. Tale ritenuta, prevista dalla norma nella misura del 12,50 per cento, dovrà essere operata a decorrere dal 1° gennaio 2012 nella misura del 20 per cento.

Ebbene, come per magia la [circolare 11/E/2012](#) è stata modificata e alla fine di pagina 47 si legge ora che **i dividendi** e i proventi ad essi assimilati corrisposti agli enti non commerciali, ai sensi **dell'articolo 4, comma 1, lettera q), del d.lgs. n. 344 del 2003**, non sono soggetti a ritenuta a titolo di acconto sulla **quota imponibile** dei dividendi e proventi stessi (cfr. **risoluzione n. 85/E dell'11 luglio 2005**).

Il richiamo fatto alla vecchia risoluzione sembra avallare la tesi secondo cui il riferimento è fatto al **periodo temporale del 2004** ormai passato e non al primo periodo di vita del trust.

Ulteriore elemento è rappresentato dalla **mancanza**, nel rigo **RL1** del Modello Unico Enti non Commerciali, della casella relativa alle **ritenute**.

Chi decidesse di far applicare le ritenute potrà **scomputarle** nel rigo RN26 del citato modello. In particolare, la colonna 1 chiede l'indicazione delle **ritenute** subite che **non** hanno potuto trovare **collocazione** negli altri quadri del Modello.

La **scomputabilità** è **assicurata** da diversi **interventi di prassi**.

Innanzitutto, la R.M. 199/E/2001 ha chiarito che anche in ipotesi diverse dal lavoro dipendente è possibile chiedere l'applicazione di una **ritenuta superiore** a quella dovuta, ma anche le più recenti **R.M. n. 47/E/2013** e **R.M. n. 55/E/2013** in materia di ritenute sui minimi.

ACCERTAMENTO

Toc! toc! C'è qualcuno?

di **Giovanni Valcarenghi, Paolo Noventa**

Non passa giorno, di questo periodo, che non ci sia qualche cosa di cui stupirsi. Cose belle e cose meno edificanti che passano veloci come schegge **tra un modello UNICO ed una TASI.**

Quasi testualmente tratto da una **delibera TASI** di un **comune sardo** per il quale proponiamo **un premio Nobel** per la semplificazione tributaria: ... *considerato che il tributo:*

- *presenta numerosi problemi applicativi connessi alla sua natura ibrida, connaturata alla struttura impositiva dell'IMU con innesti della disciplina della TARI, ...;*
- *comporta un aggravio degli adempimenti dei contribuenti ed un dispendio di risorse per i comuni, chiamati ad impiantare il nuovo tributo e ad aggiornare i software applicativi necessari ...;*
- *presenta problemi applicativi perché non emergono servizi indivisibili con costi significativi effettuati nella totalità del territorio comunale;*

in una ottica di semplificazione del rapporto con i contribuenti, disapplica la TASI per l'anno 2014, azzerando l'aliquota per tutte le tipologie di immobili.

Obiettivo centrato (come fatto da molti altri comuni senza però questa stessa enfasi) e, al di fuori della retorica, affermazioni del tutto condivisibili: **la TASI non serve a nulla se non a complicare le cose ed a gravare sul portafoglio dei cittadini**, in quanto nessun servizio indivisibile viene fornito ex novo rispetto al passato (solo soldi in più ai comuni). Obiettivo centrato anche per la **feroce critica** (davvero poco velata) rivolta al legislatore, che ha partorito un vero e proprio "mostro" dimostrando una sensibilità (ed una tecnicità) davvero scarsa.

Passa una TASI ed ecco che, da dietro, **arriva un 730 con credito superiore a 4.000 euro.** Rimborso bloccato, ma per poco. Così dice l'Agenzia nel comunicato stampa di ieri, promettendo il completamento dei controlli entro il mese di ottobre. Peraltro, dicono, saranno poche le posizioni interessate ed inoltre la misura si è resa necessaria **per contrastare le frodi.** Ci piacerebbe, però, sapere i nomi ed i cognomi dei contribuenti che si sono resi protagonisti di tali comportamenti disdicevoli; in tal modo, li potremmo fisicamente presentare a coloro che si vedono **costretti a rinunciare alle detrazioni per familiari a carico** pur di ottenere subito i quattrini (non le promesse!) sui quali avevano fatto conto prima dell'intervento della legge di stabilità. Siamo sicuri che qualche schiaffone potrebbe certamente volare ed, al contempo, potrebbe levarsi **un suggerimento per il legislatore e l'Agenzia delle entrate:** la finiamo di

coinvolgere tutti i contribuenti per bene per frenare le frodi di pochi furbi? La storia recente è piena di questa linea di condotta: visto di conformità, responsabilità solidale, *reverse charge*, ecc. Se questi “furbi” sono davvero pochi, sarebbe certamente più edificante (e assai più educativo) colpirli direttamente; ma così non si vuole fare, c'è il rischio di essere tacciati di razzismo.

Lasciamo correre, via, sono sempre le solite cose, torniamo alle nostre dichiarazioni dei redditi. Mi passi per favore le istruzioni? Quali vuoi? Proprio ieri sono state aggiornate con un semplice comunicato pubblicato sul sito dell'Agenzia delle entrate. E qui scatta una lacrima di nostalgia per la vecchia Gazzetta Ufficiale.

ACCERTAMENTO

Prima casa “variabile” tra Iva e registro

di Sandro Cerato

A seguito delle modifiche introdotte ad opera dell'**art. 26 del D.L. n. 104/2013**, dal 1° gennaio scorso i **trasferimenti di immobili abitativi** con applicazione delle agevolazioni “prima casa”, se soggetti ad imposta di registro scontano l'aliquota del 2%, mentre in caso di applicazione dell'Iva l'imposta rimane del 4%. Tali novità, commentate anche nella [C.M. n. 2/E/2014](#), contribuiscono ad ampliare le divergenze applicative tra i due tributi, con conseguente impatto sulla fiscalità dell'acquirente persona fisica che procede all'acquisto dell'immobile **richiedendo l'agevolazione “prima casa”**. Si ricorda che per fruire di tale agevolazione, l'immobile abitativo oggetto di trasferimento deve rientrare nella **categoria “non di lusso”**, e proprio in tale ambito l'art. 26 del D.L. n. 104/2013 ha comportato un “disallineamento” tra la disciplina dell'imposta di registro e quella Iva. Più in particolare, a partire dal 1° gennaio 2014 l'abitazione ha le caratteristiche “non di lusso” in presenza delle seguenti condizioni:

- se il **trasferimento è soggetto ad imposta di registro**, l'immobile deve essere classificato catastalmente in categoria diversa da A/1, A/8 o A/9 per l'applicazione dell'aliquota ridotta del 2%;
- se il **trasferimento è soggetto ad Iva**, l'immobile non deve avere le caratteristiche di lusso di cui al D.M. 2.8.1969. Tale decreto individua le caratteristiche di “lusso” delle abitazioni, prevedendo nei primi sette articoli delle caratteristiche in presenza delle quali l'immobile si considera di lusso, mentre l'art. 8 (di natura residuale) prevede che l'immobile abitativo si consideri di lusso qualora siano verificate oltre cinque caratteristiche individuate nella tabella allegata al decreto stesso.

E' appena il caso di ricordare che l'applicazione dell'imposta di registro, ovvero dell'Iva, esplica effetti anche in relazione alle **imposte ipotecarie e catastali**, poiché le stesse si rendono applicabili nella misura fissa di euro 200 ciascuna se il trasferimento è soggetto ad Iva, e nella misura di euro 50 ciascuna se la cessione è soggetta ad imposta di registro. Oltre alla differente misura d'imposta (2% registro e 4% Iva), è opportuno focalizzare l'attenzione sui seguenti ulteriori aspetti:

- **l'applicazione del regime del “prezzo-valore”**, secondo cui la base imponibile dell'imposta è pari al valore catastale del bene (a prescindere dal prezzo indicato nell'atto), è condizionato dall'assoggettamento ad imposta di registro del trasferimento. Al contrario, in presenza di atto soggetto ad Iva, l'aliquota ridotta del 4% è sempre applicata sul corrispettivo pattuito tra le parti ed indicato nell'atto;

- la **cessione dell'immobile abitativo** effettuato **dall'impresa che ha costruito o ristrutturato** l'immobile, entro cinque anni dall'ultimazione dei lavori, è soggetto ad Iva per obbligo, ai sensi dell'art. 10, n. 8-bis), del D.P.R. n. 633/72. In tale ipotesi, quindi, l'acquirente persona fisica dell'immobile è "penalizzato" poiché non può richiedere il regime del prezzo-valore, ma deve corrispondere l'Iva del 4% sul prezzo pattuito.

In relazione a tale ultima ipotesi, ossia la vendita dell'immobile da parte dell'impresa che lo ha costruito o ristrutturato, ulteriori aspetti critici si pongono **nell'ipotesi in cui siano trascorsi più di cinque anni dall'ultimazione dei lavori**, nel qual caso **l'impresa cedente si trova di fronte due possibilità**: applicare il regime naturale dell'esenzione, ovvero optare nell'atto per l'applicazione dell'Iva. E' evidente che tale scelta non è neutra in capo all'acquirente, poiché se l'impresa cedente non opta per l'applicazione dell'Iva, l'atto è soggetto ad imposta di registro del 2% e soprattutto consente di fruire del regime del prezzo valore. Al contrario, se il soggetto cedente intende optare per l'applicazione dell'Iva, ad esempio per evitare riflessi negativi sulla detrazione dell'Iva in presenza di operazioni esenti, è pregiudicata la possibilità di applicare il regime del prezzo valore in capo all'acquirente.

CONTROLLO

Dall'Europa piccoli passi per la revisione legale nelle imprese minori, e sempre grande attenzione all'indipendenza. Dir. 2014/56/UE

di **Claudio Ceradini**

Con la [Dir. 2014/56/UE](#) del 16 aprile scorso, la Commissione Europea è intervenuta in modifica della precedente [Dir. 2006/43/UE](#), sulle revisione dei conti annuali e consolidati. L'intervento precisa e rafforza i requisiti di **indipendenza** e **scetticismo** professionale, ed introduce un principio di **proporzionalità** dell'approccio alla complessità dell'incarico che era francamente molto atteso, ed in qualche misura doveroso.

La questione, quest'ultima, nasce ormai dieci anni fa, quando con la **riforma** del diritto societario, furono disciplinate autonomamente le funzioni di vigilanza e di quello che allora fu definito il **controllo contabile** (prima versione dell'art. 2409bis C.C.). La scelta del legislatore, che allineava nella struttura delle funzioni di controllo sindacale le società sottoposte al TUIF con le altre, bastò per alimentare la discussione, in merito alle **tecniche di controllo**, se si fossero dovute di lì in avanti basare sui **Principi di Revisione** o meno. Si trattava di una grossa novità, che avrebbe imposto all'esercito dei sindaci in carica di modificare totalmente il proprio **approccio** alle verifiche sulla contabilità e sul bilancio, con relative conseguenze, infauste, sulla **condotta** giuridicamente imposta dall'incarico e sul regime delle **responsabilità**. Iniziò da quel momento la difesa, strenua, della **diversità** sostanziale dei due approcci, in una fase iniziale comprensibile e sostenibile, ma con il trascorrere del tempo sempre più fragile e quasi disperata, di fronte al succedersi e all'evolversi delle norme che progressivamente hanno chiarito **inequivocabilmente** l'obbligatorietà del metodo che trova disciplina nei Principi di Revisione. Il recepimento della **Dir 2003/51/UE**, la prima formulazione dell'art. **2409ter C.C.**, e poi **l'art. 11** del successivo **D.Lgs 39/2010** hanno definitivamente ed inesorabilmente indicato nei Principi di Revisione i criteri tecnici di riferimento del revisore, in qualsiasi circostanza in cui la funzione fosse richiesta dalla legge.

E pur vero, si disse subito, che gli stessi Principi di Revisione Internazionali (**ISA**) si basano sulla **elasticità**, sull'approccio al **rischio**, lasciando al revisore la declinazione operativa della intensità del controllo. Tuttavia la responsabilità della **scelta** e della comprensione della società sottoposta a controllo è e rimane del revisore, ed è tutt'altro che facile da sostenere in eventuale sede **giudiziale**, dove l'abitudine alla valutazione unicamente **ex post** è sinistramente consolidata.

Suona quindi quasi come una benedizione quanto riportato al **punto 21)** dell'art. 1 della Dir. 2014/56/UE, che sostituendo **l'art. 26** della Dir. 2006/43/UE aggiunge tra le altre cose un paragrafo, il **5.**, in cui chiaramente si prevede che gli Stati membri che impongano per legge la revisione nelle piccole imprese, come in Italia, **possano** stabilire una applicazione dei Principi di Revisione "**proporzionata** alla portata e alla complessità delle attività di tali imprese". E' una Direttiva, non un Regolamento, e richiede recepimento per poter esplicitare i suoi effetti, e tuttavia la possibilità offerta, per un paese come l'Italia che vive di piccole realtà, è molto importante.

Quando il legislatore vorrà cogliere **l'opportunità** e precisare i termini, e ci auguriamo lo faccia in **fretta** e con piglio **pragmatico**, della proporzionalità dell'approccio, il revisore potrà con maggiore serenità adottare quei comportamenti, semplificatori, che oggi sarebbe invece chiamato pericolosamente a **giustificare**, sulla base non poco sofisticate e nella stessa misura complesse e scarsamente difendibili in sede giudiziale, apprezzamenti del **rischio**. Non sarà solo, a quel punto, la flessibilità offerta dagli **ISA**, che lungi dal prescrivere procedure preconfezionate alla revisione, disciplinano in via generale un approccio, che di inderogabile ha soltanto il rapporto **direttamente** proporzionale tra **rischio di revisione** ed intensità e capillarità delle **indagini**, ad indirizzare le scelte operative dei revisori, soprattutto di quelli non organizzati in strutturate società, ma anche e soprattutto la **legge**. Aspettiamo di vedere **se e come** l'indicazione comunitaria verrà recepita, nella convinzione peraltro che una norma **pragmatica**, per quanto discutibile, funzioni in questo caso meglio del più sofisticato dei principi.

La stessa direttiva, peraltro, interviene su altri punti delicati. Tra questi, l'annosa questione **dell'indipendenza** del revisore, aspetto che in Italia deve ancora essere compreso, e che cede miseramente quanto sistematicamente di fronte alle esigenze di **fatturato**, e che la Dir. 2014/56/UE **rafforza** sostanzialmente. Il primo paragrafo **dell'art. 22** della Dir. 2006/43/UE, ("Indipendenza ed obiettività") viene modificato ad opera del **punto 14)** dell'art. 1 della Dir 2014/56/UE, **imponendo** agli Stati Membri di **assicurare** che nello svolgimento della revisione non solo il **revisore**, ma anche **qualsiasi persona fisica** in grado di **influenzare direttamente o indirettamente** l'esito della revisione siano **indipendenti** rispetto all'ente sottoposto a controllo. Aggiungasi l'introduzione degli art. 22bis e 22ter, a disciplina (finalmente) delle **assunzioni** di revisori da parte dei soggetti sottoposti a controllo e delle **procedure** obbligatorie di verifica dell'**indipendenza**, ed il quadro è abbastanza completo. In Italia, in realtà si aspetta da quattro anni il Regolamento Attuativo dell'**art. 10** del D.Lgs 39/2010, destinato proprio a disciplinare le condizioni di indipendenza, dovendosi in assenza ancora riferire ad un complesso di regole **vecchie**, poco strutturate e parecchio dispersive. Non conosciamo ancora (evidentemente non solo i revisori reputano l'indipendenza di scarsa importanza) le intenzioni del legislatore nazionale. Quello che è certo, è che al momento di **regolamentare** questo aspetto, quando arriverà, non potranno essere ignorate le indicazioni sempre più stringenti che arrivano dalla Commissione Europea. E la **revisione**, e con lei la **credibilità dei bilanci**, non potranno che trarne grande giovamento.

Ulteriore aspetto significativo è la modifica all'**art. 21** della Dir. 2006/43/UE, in cui il concetto

di atteggiamento **scettico**, sistematicamente dubitativo, del revisore, ben noto a chi conosce gli ISA, acquisisce dignità normativa. E' la prima volta, e costituisce naturale complemento all'attenzione rivolta alla indipendenza.

SOLUZIONI TECNOLOGICHE

Internet delle cose, una guerra all'ultima app. Il campo di battaglia? Casa nostra

di **Teamsystem.com**

www.teamsystem.com

Internet of things, ovvero internet delle cose è la nuova grande **frontiera della tecnologia**. Oggetti di uso comune che dialogano con la rete e richiedono autonomamente servizi e forniture o trasmettono preziose informazioni su utilizzo e stile di vita dei proprietari. Stiamo parlando di una miniera d'informazioni e siccome sono queste il vero oro dei nostri tempi, è facile immaginare quanti sforzi stiano facendo i grandi nomi della tecnologia per conquistarsi una sostanziosa fetta di mercato.

Una mole preziosa di dati

Per avere un'idea dell'importanza del mercato legato all'**Internet delle cose** pensiamo solo a cosa voglia dire, per un colosso come **Google** che vive di pubblicità mirata, sapere cosa c'è e cosa manca nel nostro frigorifero. Immaginiamo quanto sarebbe importante per un'azienda che fornisce energia elettrica, sapere quali sono gli elettrodomestici che abbiamo in casa, quando li utilizziamo e come. Gli esempi potrebbero essere infiniti, ma resta un concetto di fondo: dalla conoscenza delle nostre abitudini possono nascere offerte commerciali sempre più precise, mirate, proposte nel momento più opportuno. Quando la nostra stampante laser segnala alla rete che il toner è finito, saremo certamente più predisposti a prendere in considerazione eventuali offerte commerciali per l'acquisto di un nuovo modello che consuma meno.

L'importanza degli smartphone

L'anello di congiunzione che collega gli oggetti al web e ci permette di controllarli da remoto è lo smartphone. Con uno smartphone e la giusta app, possiamo accendere, spegnere o programmare il riscaldamento, l'impianto di allarme, le luci ecc... Non è un caso quindi se **dal 2012 al 2014** le giovani aziende che hanno deciso di sviluppare nuove app per smartphone abbiano raccolto oltre **468 milioni di investimenti**. È chiaro che il telefono sta per assumere un ruolo di gran lunga più importante rispetto a quello avuto finora.

Tutti nel mercato dell'Internet of things

A tuffarsi a capofitto in questo nuovo grande business sono nomi di tutto rispetto.

Google, per esempio, ha acquistato per 3,2 miliardi di dollari, **Nest Labs**, un'azienda che produce termostati intelligenti.

Samsung lavora alla piattaforma **Smart Home** che, secondo quanto promesso dall'azienda: "È una soluzione completa e intelligente che fornisce connettività a tutti i dispositivi di casa, inclusi frigorifero, lavatrice, climatizzatori, fotocamere digitali e luci. Puoi accedere ai tuoi dispositivi e gestirli grazie a un'interfaccia integrata sul tuo smartphone e sul tuo Smart TV".

Apple, da sempre restia a dialogare con prodotti e servizi che non siano i suoi, sembra intenzionata a lanciare una sorta di "certificazione" che rassicuri i clienti circa la compatibilità di un determinato dispositivo con i propri **iPhone** e **iPad**. Una sorta di marchio di garanzia.

Philips ha già messo in vendita **Hue**, una lampadina che si collega a internet e può essere accesa o spenta dal telefono. Ha inoltre lanciato **In.Sight**, la telecamera che può avvisarci via smartphone se vengono rilevati movimenti o rumori strani nella camera dei bambini.

I numeri del mercato

Secondo una stima di Business Insider, **entro il 2018** gli oggetti collegati alla rete saranno oltre **9 miliardi**. Secondo Gartner questa cifra raggiungerà i **26 miliardi nel 2020**, praticamente triplicherà in soli due anni. Un mercato che fa gola a tutti, nessuno escluso. Mentre stiamo leggendo questo articolo, aziende in tutto il mondo lavorano allo sviluppo di piattaforme che permettono di chiudere la porta di casa da remoto, segnalarci la data di scadenza del latte o dello yogurt grazie a un lettore di codice a barre integrato nel frigorifero, inviarci offerte che ci permettono di risparmiare sul consumo di corrente e così via. Tutto pilotato tramite smartphone, tutto concentrato all'interno di un unico oggetto che portiamo sempre in tasca e che può offrire grandi benefici, ma forse anche qualche pensiero in più. Riusciremo ancora a non smarrire mai o non farci rubare il telefono quando rappresenterà davvero la chiave di tutto il nostro mondo?